



COMUNE DI CAVAGLIO D'AGOGNA

PROVINCIA DI NO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.21

OGGETTO:

NOMINA REVISORE DEI CONTI TRIENNIO 2016-2019

L'anno duemilasedici addì diciotto del mese di ottobre alle ore diciotto e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Fabrizio REGALLI - Presidente	Sì
2. Margherita FORTINA - Vice Sindaco	Sì
3. Helenio VALMACCO - Assessore	Sì
4. Rosalba TACCA - Consigliere	Sì
5. Furio Fulvio FAGNANI - Consigliere	Sì
6. Pierangelo CORBELLINI - Consigliere	Giust.
7. Andrea CORNO - Consigliere	Giust.
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
	Totale Presenti: 5
	Totale Assenti: 2

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Signor dott.ssa Angela Ganeri il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Fabrizio REGALLI nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 16.09.2013, esecutiva, si nominava per il triennio 2013/2016 il Revisore dei conti del Comune di Cavaglio d'Agogna, nella persona del dott. Giorgio Gaido con studio a Biella;

ACCERTATO che essendo scaduto il mandato del revisore come sopra nominato, necessita provvedere alla nomina dell'organo di revisione economico finanziaria per il triennio 2016/2019;

VISTI i commi 3 e 4 dell'art. 234 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che disciplinano la nomina dell'organo di revisione economico-finanziaria:

Art. 234 "Organo di revisione economico finanziaria": 3. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nelle unioni dei comuni, salvo quanto previsto dal comma 3-bis, e nelle comunità montane la revisione economico - finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale o dal consiglio dell'unione di comuni o dall'assemblea della comunità montana a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 2.

4. Gli enti locali comunicano ai propri tesoreri i nominativi dei soggetti cui è affidato l'incarico entro 20 giorni dall'avvenuta esecutività della delibera di nomina.;

VISTO il comma 25, art. 16, del D.l. 13/08/2011, n. 138, convertito con modificazioni nella Legge 14 settembre 2011, n. 148 "Istruzioni dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico - finanziario" pubblicata sulla G.U. 16/09/2011, n. 216 in vigore dal 13 agosto 2012, che testualmente recita:

Art. 16 "Riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali": 25. A decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Con Decreto del Ministro dell'Interno da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri per l'inserimento degli interessati nell'elenco di cui al primo periodo, nel rispetto dei seguenti principi:

a) rapporto proporzionale tra anzianità di iscrizione negli albi e registri di cui al presente comma e popolazione di ciascun Comune;

b) previsione della necessità, ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al presente comma, di aver in precedenza avanzato richiesta di svolgere la funzione nell'organo di revisione degli enti locali;

c) possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti pubblici territoriali;

RICHIAMATO il D.m. 15/02/2012, n. 23, Regolamento adottato in attuazione dell'art. 16, comma 25, del D.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148;

CONSIDERATO CHE la circolare FL 07/2012 del 05/04/2012 del Ministero dell'Interno al punto 2 recita: "L'estrazione avviene tramite sistema informatico con procedura standardizzata, estraendo dall'articolazione regionale dell'elenco, in relazione alla fascia di appartenenza dell'ente locale di cui all'art. 1, comma 3 del regolamento, tre nominativi per ciascun componente dell'organo di revisione economico finanziaria da rinnovare, avendo cura di annotare l'ordine di estrazione di ciascun nominativo, atteso che sarà designato per la nomina a revisore dei conti dell'ente interessato il primo degli estratti, al quale subentreranno in ordine di estrazione gli altri due in caso di rinuncia o impedimento dell'aventi diritto alla nomina";

VISTA la comunicazione della Prefettura di Novara con la quale si invitava il legale rappresentante del Comune di Cavaglio d'Agogna o suo delegato, a presentarsi presso gli Uffici della Prefettura di Novara il giorno 06.09.2016 per il procedimento dell'estrazione di cui sopra;

VISTO il verbale della Prefettura relativo alla suddetta seduta, recante l'esito del procedimento di estrazione a sorte del nominativo dell'organo di revisione economico-finanziario per il Comune di Cavaglio d'Agogna, acquisita al prot. n. 3355 del 07.09.2016, dal quale sono risultati estratti nell'ordine i seguenti nominativi:

- 1) BALBO FEDERICA – Primo Revisore Estratto
- 2) CANDELI TINO – Prima Riserva Estratta
- 3) GIOANNINI GIAMPAOLO – Seconda Riserva Estratta

RICHIAMATO l'art. 236 "Incompatibilità ed ineleggibilità dei revisori" del Testo unico degli enti locali, D.Lgs. n. 267/2000 che testualmente recita: "1. Valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'articolo 2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti dell'organo esecutivo dell'ente locale.

2. L'incarico di revisione economico - finanziaria non può essere esercitato dai componenti degli organi dell'ente locale e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dal segretario e dai dipendenti dell'ente locale presso cui deve essere nominato l'organo di revisione economico-finanziaria e dai dipendenti delle regioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle unioni di comuni relativamente agli enti locali compresi nella circoscrizione territoriale di competenza.

3. I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso l'ente locale o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso";

VISTO altresì l'art. 235 "Durata dell'incarico e cause di cessazione" del Testo unico degli enti locali, D.Lgs. n. 267/2000 che testualmente recita:

"1. L'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera o dalla data di immediata eseguibilità nell'ipotesi di cui all'articolo 134, comma 3, e sono rieleggibili per una sola volta. Ove nei collegi si proceda a sostituzione di un singolo componente la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero collegio. Si applicano le norme relative alla proroga degli organi amministrativi di cui agli articoli 2, 3, comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1, e 6 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

2. Il revisore è revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dall'articolo 239, comma 1, lettera d).

3. Il revisore cessa dall'incarico per:

a) scadenza del mandato;

b) dimissioni volontarie;

c) impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l'incarico per un periodo di tempo stabilito dal regolamento dell'ente";

PRESO ATTO che il primo estratto dal verbale dell'estrazione in data 06.09.u.s risulta essere la dott.ssa BALBO FEDERICA;

PRESO ATTO altresì che a seguito di comunicazione dell'esito del procedimento di estrazione il Comune di Cavaglio d'Agogna, con nota 07.09.2016, invitava la dott.ssa Balbo Federica di Torino, a presentare formale accettazione dell'incarico di revisore dei conti per il triennio 2016/2019 cosicché il Consiglio Comunale potesse procedere alla nomina, dichiarando nel contempo il rispetto dei limiti sulle incompatibilità ed ineleggibilità previste dalla legge;

PRESO ATTO CHE la Dott.ssa Balbo Federica ha comunicato in data 22.09.2016 di non accettare l'incarico, con nota acquisita al prot. com.le n. 3561 del 23.09.2016;

PRESO ATTO altresì che il Comune di Cavaglio d'Agogna, con pec del 23.09.2016, invitava il dott. Candeli Tino (prima riserva estratta), a presentare formale accettazione dell'incarico di revisore dei conti per il triennio 2016/2019;

PRESO ATTO CHE con comunicazione mediante Pec del 26.09.2016 il Dott. Candeli Tino ha comunicato di accettare la carica di revisore dei conti del Comune di Cavaglio D'Agogna, allegando "Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'Art. 47 del D. Lgs. 28/12/2000, n. 445" in ordine alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità;

CONSIDERATO CHE questo Comune aveva, alla fine del penultimo anno precedente (31/12/2013) secondo i dati Istat (Art. 156, comma 2 del T.U.E.L.

267/2000) n. 1263 abitanti per cui si deve procedere alla nomina di n. 1 revisore unico;

DATO ATTO che l'art. 241 del D.Lgs. n. 267/2000 disciplina i compensi per revisori dei conti prevedendo che compenso spettante al Revisore è stabilito dall'Ente con la stessa delibera di nomina;

Che tale compenso, ai sensi dell'art. 6 comma 3, del D.L. 31/5/2010, n. 78, non può essere superiore all'importo risultante alla data del 30 aprile 2010 (determinato per il precedente revisore) ridotto del 10 per cento, già determinato con atto C.C. n. 19 del 16.09.2013 in €. 3.105,00 oltre oneri e IVA;

RAVVISATA l'opportunità, in ogni caso, di fissare il compenso lordo annuo omnicomprensivo in Euro 3.105,00;

RICHIAMATO INOLTRE l'art. 3 del decreto del Ministero dell'Interno 20 maggio 2005 (G.U. 04/06/2005) che testualmente recita:

“Ai componenti dell'organo di revisione economico - finanziaria dell'ente aventi la propria residenza al di fuori del comune ove ha sede l'ente, spetta il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute, per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell'ente per lo svolgimento delle proprie funzioni. Le modalità di calcolo dei rimborsi se non determinate dal regolamento di contabilità sono fissate nella deliberazione di nomina o in apposita convenzione regolante lo svolgimento delle attività dell'organo di revisione. Ai componenti dell'organo di revisione spetta, ove ciò sia necessario in ragione dell'incarico svolto, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il vitto e l'alloggio nella misura determinata per i componenti dell'organo esecutivo dell'ente”;

PRESO ATTO: del parere favorevole reso dal Responsabile di servizio ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

OSSERVATA la competenza del Consiglio comunale in esecuzione all'art. 42, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese

DELIBERA

Di dar corso alla votazione del presente punto.

Di seguito, con voti unanimi di n. 5 favorevoli su n. 5 presenti espressi in forma palese

DELIBERA

1. DI RENDERE la narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI NOMINARE ai sensi dell'art. 234 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e del Decreto Min. Int. 15 febbraio 2012, n. 23, ed in osservanza delle disposizioni in premessa richiamate, revisore dei conti del Comune di Cavaglio d'Agogna, per il triennio dal 2016 - 2019 il candidato designato dalla Prefettura di Novara mediante estrazione a sorte, Sig. CANDELI dott. Tino;
3. DI DARE ATTO CHE IL Comune di Cavaglio d'Agogna rientra nella fascia n.1 dei Comuni aventi una popolazione compresa fino a 4.999 abitanti;
4. DI DARE ATTO CHE al revisore dei conti, ai sensi dell'art. 241 T.U.E.L., può essere riconosciuto un compenso annuo lordo massimo, pari ad euro 3.939,62 (iva e contributi compresi) già comprensivo della riduzione del 10% prevista dall'art. 6, comma 3, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella Legge 30 luglio 2010, n. 122 come da deliberazione C.C. n.19 del 16.9.2013;
5. DI DARE ATTO CHE la spesa complessiva annua corrisposta al revisore dei conti farà carico alla missione 1.01.01. capitolo 34/1 del bilancio di previsione 2016;
6. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione alla Prefettura di Novara – Ufficio Territoriale del Governo.

Con separata votazione, con voti unanimi di n. 5 favorevoli su n. 5 presenti espressi in forma palese,

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente immediatamente eseguibile, a norma dell'art. 134, comma 4, del Dgs. 18.08.2000, n. 267, stante l'urgenza.

Del che si è redatto il presente verbale
Il Sindaco
F.to : Fabrizio REGALLI

Il Segretario Comunale
F.to : dott.ssa Angela Ganeri

Parere di regolarità Tecnico Contabile ai sensi dell'art. 49 Decreto Legislativo 267/00

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 i pareri di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE del Servizio competente	In ordine alla regolarità tecnica: Parere favorevole Data IL RESPONSABILE F.to : Fabrizio Regalli
IL RESPONSABILE di Ragioneria	In ordine alla regolarità contabile: Parere favorevole

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N _____ del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal _____ al _____ come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Cavaglio d'Agogna , li _____

Il Messo Comunale
F.to : Siniscalco Michele

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Il Segretario Comunale
F.to : dott.ssa Angela Ganeri

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Cavaglio d'Agogna, li _____

Il Segretario Comunale